



# PROVINCIA DI NUORO

## SETTORE LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE – AMBIENTE

Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325  
web: [www.provincia.nuoro.gov.it](http://www.provincia.nuoro.gov.it) - pec: [protocollo@pec.provincia.nuoro.it](mailto:protocollo@pec.provincia.nuoro.it)

DETERMINAZIONE N. **907** DEL **18** MAG. 2015

**OGGETTO:** Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera derivanti da stabilimenti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato, produzione di conglomerati bituminosi, frantumazione di inerti, attività di cava, produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, ai sensi dell'art. 272 comma 2 e dell'art. 281 comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

### IL DIRIGENTE

- VISTO:** Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale*;  
Il decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 e il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 che modificano e integrano il succitato d.lgs. n. 152/2006;  
in particolare l'articolo 281, comma 3 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 128/2010 e dal d.p.r. 59/2013;
- ATTESO** che con legge regionale 12 giugno 2006 n. 9 recante "*Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali*" sono state, tra l'altro, assegnate alle Amministrazioni provinciali le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- TENUTO CONTO** che con legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, commi 16 + 32 è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il quale è responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi;
- VISTO:** la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 21, che modifica e integra la sopraccitata l.r. 3/2008;  
le *Direttive regionali in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera* degli impianti produttivi, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 9/42 del 23.02.2012;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Provincia, in qualità di Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, può adottare apposite Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG), per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione;
- TENUTO CONTO:** che la Provincia di Nuoro con D. D. n. 1188 del 4/06/2012 ha emesso l' Autorizzazione di Carattere Generale per disciplinare le attività di Frantumazione di inerti, Produzione di conglomerati bituminosi, Calcestruzzo preconfezionato, Impianti termici civili di potenza termica nominale non inferiore a 3 mw e inferiore a 10 mw, Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso

e Termodistruzione di residui di macellazione, da parte di strutture pubbliche e private, con capacità nominale inferiore a 1 ton/h;

che il Comitato di Coordinamento in materia di inquinamento atmosferico, nella seduta del 26.11.2014, ha stabilito, tra l'altro, che le Province provvedano a modificare la Autorizzazione di Carattere Generale di cui sopra, estendendola alle cave escludendo il limite emissivo precedentemente indicato per le emissioni diffuse di 10 mg/Mc e relativi autocontrolli annuali;

altresi che lo stesso Comitato ha stabilito che l'attività di cava si intenda temporanea qualora l'attività lavorativa non ecceda 30 giorni/anno;

**PRESO ATTO**

che l'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., prevede che l'autorizzazione è da intendersi valida per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive autorizzazioni generali;

**CONSIDERATO:**

che appare opportuno predisporre una modulistica semplificata per le domande di adesione e uniformare le prescrizioni e le condizioni di esercizio per le attività in argomento;

che gli stabilimenti o le attività già autorizzati con Autorizzazione di Carattere Generale e conformi alle disposizioni del presente provvedimento, sono esentati dagli autocontrolli annuali previsti per le emissioni di polveri diffuse;

che, al fine di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, i titolari degli stabilimenti devono inoltrare al SUAP competente per territorio formale domanda di adesione, corredata dalla documentazione di rito. Sarà cura dello stesso SUAP trasmettere copia alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competenti;

**ATTESO:**

che la Provincia, per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti, il documento attestante la conformità all'autorizzazione generale, oppure richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale. Altresi il SUAP può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente Dipartimento dell'ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;

altresi che la presente Autorizzazione di Carattere Generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272;

**CONSIDERATO:**

necessario che i gestori delle attività in argomento, al fine di non incorrere nelle previste sanzioni di legge, rispettino quanto stabilito stabilite nel presente provvedimento;

che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione da parte di questa Provincia di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti comunitari o nazionali che dovessero intervenire;

necessario, al fine dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, che i gestori delle attività in argomento custodiscano presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento di che ne attesti la conformità, rilasciato dalla competente Provincia;

**ATTESO** che la precedente Autorizzazione di Carattere Generale n. 1188 del 4/06/2012 emanata da questa Provincia, è da intendersi sostituita e abrogata dalla presente nelle parti relative alla disciplina delle attività di Frantumazione di inerti, Produzione di conglomerati bituminosi, Calcestruzzo preconfezionato;

**TENUTO CONTO** che gli stabilimenti di Frantumazione di inerti, Produzione di conglomerati bituminosi, Calcestruzzo preconfezionato già autorizzati ai sensi della suddetta Autorizzazione di Carattere Generale n.1188 del 4/06/2012, si intendono autorizzati ai sensi del presente provvedimento a far data dall'emanazione, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

**VISTO:** la relazione istruttoria del responsabile del procedimento;

il D.Lgs 267/2000 art.107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";

#### **DETERMINA**

**ART. 1** di autorizzare i gestori degli stabilimenti ricadenti nella disciplina dell'articolo 272 comma 2, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. tramite adesione alle autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera derivanti dagli stabilimenti:

- Produzione di calcestruzzo preconfezionato;
- Produzione di conglomerati bituminosi ;
- Frantumazione di inerti;
- Attività di cava;
- Produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.

**ART. 2** Possono aderire all'autorizzazione di cui all'art. 1 i gestori degli stabilimenti che intendono attivare le seguenti procedure:

- a) installazione un nuovo stabilimento;
- b) rinnovo dell'autorizzazione;
- c) modifica dello stabilimento;
- d) aggiornamento dell'autorizzazione;
- e) trasferimento dello stabilimento;
- f) regolarizzazione dell'attività esistente (senza autorizzazione);
- g) voltura dell'autorizzazione.

**ART. 3** Gli stabilimenti che svolgono attività di cava il cui periodo di lavorazione non eccede 30 giorni/anno, non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 1.

- ART. 4** La domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale, per gli impianti o le attività di cui al precedente art. 2, deve essere indirizzata al SUAP competente per territorio, corredata dalla documentazione indicata nei relativi allegati.
- In alternativa all'istituto dell'autorizzazione a carattere generale è rimasto impregiudicato il ricorso all'autorizzazione in forma ordinaria ex art. 269 d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
- ART. 5** La Provincia, per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti, il documento attestante la conformità all'autorizzazione generale, oppure richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente Autorizzazione di Carattere Generale.
- ART. 6** Il SUAP può eventualmente negare l'adesione, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente Dipartimento dell'ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale.
- ART. 7** I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1, che inoltrano la domanda di adesione alla presente Autorizzazione di Carattere Generale, impegnandosi a rispettare i valori limite delle emissioni in atmosfera nonché le prescrizioni riportate nella presente autorizzazione, sono da intendersi autorizzati, ai sensi dell'art. 272 c.3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione, anche se la stessa venisse sostituita da successive ACG.
- ART. 8** L'esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei valori di emissione indicati negli allegati al presente provvedimento e dei sistemi adottati per il contenimento delle emissioni diffuse individuati dall'allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., così come esplicitati nell'allegato A al presente provvedimento. Per gli inquinanti non espressamente indicati in tabella restano validi i valori limite di emissione fissati nell'allegato I, parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..
- ART. 9** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 128/2010, questa Provincia procederà al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni 10 (dieci) anni.
- ART. 10** L'autorizzazione di carattere generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272.
- ART. 11** La presente Autorizzazione di Carattere Generale sostituisce e annulla il precedente provvedimento di cui alla D. D. n.1188 del 4/06/2012 nelle parti che disciplinano l'attività di Frantumazione di inerti, Produzione di conglomerati bituminosi, Calcestruzzo preconfezionato;
- ART. 12** gli stabilimenti di Frantumazione di inerti, Produzione di conglomerati bituminosi, Calcestruzzo preconfezionato già autorizzati ai sensi del provvedimento di cui all'art. 11, si intendono autorizzati ai sensi del presente provvedimento a far data dalla sua emanazione, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute, per dieci anni successivi dalla domanda di adesione originaria, ai sensi dell'art. 272 c.3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- ART. 13** Il presente provvedimento di Autorizzazione di Carattere Generale fa salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, previsti dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità sanitaria.
- ART. 14** In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, la Provincia procederà alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell'attività ovvero alla revoca dell'autorizzazione secondo quanto disposto dall'art. 278 del d.lgs. 152/2006. Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- ART. 15** di approvare i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione:
- Allegato 1)** Schema della Domanda di adesione all'Autorizzazione a Carattere Generale, ai sensi dell'articolo 272 comma 2 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, per gli stabilimenti e le attività di indicati nell'art. 1)
- Allegato 2)** Schema Relazione Tecnica per gli stabilimenti ed impianti ;
- Allegato A)** Prescrizioni Generali per attività in cui si producano, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti e Prescrizioni specifiche relative agli stabilimenti e alle attività di Attività di cava, Produzione di calcestruzzo preconfezionato, Produzione di conglomerati bituminosi e Frantumazione di inerti.
- ART. 16** Al fine dell'attestazione della regolarità dello stabilimento, in tema di emissioni in atmosfera, i gestori dovranno custodire presso il proprio stabilimento copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché il documento rilasciato dalla competente Provincia che attesti la conformità.
- ART. 17** Le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale devono essere corredate dalla ricevuta del versamento in c.c.p. relativa le tariffe degli oneri d'istruttoria di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1303 del 18/05/2011.
- ART. 18** Fatto salvo il termine previsto dall'art. 281 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. i gestori degli stabilimenti ricadenti nelle fattispecie previste dalla presente Autorizzazione di Carattere Generale possono richiedere l'adesione entro il termine del 30.09.2015.
- ART. 19** Sono fatte salve eventuali modifiche al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. intervenute successivamente e in contrasto con la presente Determinazione.

Simone Cocco – Funzionario Tecnico  
(responsabile del procedimento)  
tel. 0784 238838  
[simone.cocco@provincia.nuoro.it](mailto:simone.cocco@provincia.nuoro.it)



La Dirigente Supplente  
(Ambiente e Energia)  
Cecilia Sotgiu





## ALLEGATO A)

### PRESCRIZIONI GENERALI PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, CONGLOMERATI BITUMOSI, FRANTUMAZIONI INERTI, ATTIVITÀ DI CAVA E PER ATTIVITÀ IN CUI SI PRODUCANO, MANIPOLANO, TRASPORTANO, IMMAGAZZINANO, CARICANO E SCARICANO MATERIALI POLVERULENTI.

- 1) Il gestore dello stabilimento, dovrà dare comunicazione della messa in esercizio dello stabilimento, con preavviso di almeno 15 giorni, al SUAP competente, che provvederà tempestivamente a trasmetterne copia alla Provincia e al Dipartimento ARPAS competente.  
La messa a regime dello stabilimento non può superare 30 giorni dalla data di messa in esercizio ed entro i successivi 30 giorni da tale data dovrà essere effettuato un controllo analitico delle emissioni, i cui risultati vanno trasmessi al SUAP che provvederà all'invio delle copie alla Provincia e al Dipartimento ARPAS competente.  
Ai fini dell'attestazione di regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, il gestore dello stabilimento dovrà conservare nello stabilimento, a disposizione degli Organi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa al SUAP per ottenere l'autorizzazione di carattere generale.
- 2) L'esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto delle prescrizioni generali e delle specifiche indicate nella scheda A1 (**Impianti per la frantumazione inerti**) o A2 (**Impianti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato**) o A3 (**Impianti per la produzione di conglomerati bituminosi**) o A4 (**Attività di cava**) in relazione allo stabilimento o attività esercitata; per gli inquinanti non espressamente indicati restano validi i valori limite di emissione fissati nella parte quinta del d.lgs. 152/2006.
- 3) Il gestore dello stabilimento, dovrà effettuare il controllo analitico delle emissioni puntuali e/o delle sostanze indicate nell'Allegato I degli allegati alla parte V del D. Lgs. 152/2006 se presenti, con cadenza annuale: i risultati di analisi, corredate da una relazione tecnica che descriva gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e le operazioni di manutenzione effettuati sugli impianti, di tutti i parametri indicati nella scheda A1 (**Impianti per la frantumazione inerti**) o A2 (**Impianti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato**) o A3 (**Impianti per la produzione di conglomerati bituminosi**) o A4 (**Attività di cava**), nonché la portata ed il tenore di ossigeno negli effluenti. Le analisi corredate da una relazione tecnica contenente anche gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e le operazioni di manutenzione effettuate sugli impianti, dovranno essere tempestivamente inviate al SUAP competente che provvederà a trasmetterne copia alla Provincia e al Dipartimento dell'ARPAS competente e al Comune.

Tabella 1. Valori limite

INQUINANTE	* VALORE LIMITE	Riferimento normativo
Polveri totali	50 mg /Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h	D. Lgs. 152/06 parte quinta Allegato I- parte II- punto 5
	150 mg /Nm <sup>3</sup> se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h.	

Per l'effettuazione degli autocontrolli il gestore dovrà fare riferimento alle metodologie previste al riguardo dalle norme UNI, previo accordo con l'Autorità di controllo (ARPAS). Il campionamento degli inquinanti dovrà essere eseguito nelle condizioni più gravose di esercizio dell'impianto, posizionando la testa di prelievo immediatamente in prossimità delle zone con maggiore polverosità quali cumuli e lungo il perimetro interno dell'impianto. Il sistema di campionamento deve essere posizionato contro vento.

- 4) La data di effettuazione degli autocontrolli di cui al punto 3) dovrà essere comunicata alla Provincia e al dipartimento dell'ARPAS competente, con preavviso di almeno 15 giorni.

- 5) La conduzione degli impianti dovrà essere tale da non causare, con qualunque condizione atmosferica, variazioni significative della qualità dell'aria sia all'interno che all'esterno dello stabilimento. Particolare attenzione dovrà essere messa in atto in caso di forte ventosità, e se del caso, tutte le fasi di lavorazione dovranno essere sospese.
- 6) E' espressamente vietato reimmettere nell'ambiente di lavoro aria filtrata proveniente da impianti e/o fasi di lavorazione. Il ricircolo di aria può essere ammissibile solo per limitati e selezionati processi e lavorazioni tenuto conto della normativa specifica per la tutela dei lavoratori e dei limiti di esposizione;
- 7) Il combustibile utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'allegato X, parte V al d.lgs. n. 152/06;
- 8) Le emissioni diffuse in atmosfera, derivanti dalle varie fasi di produzione, stoccaggio e movimentazione di materie prime, dovranno essere opportunamente presidiate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. In particolare si dovranno predisporre:
- Inumidimento dei piazzali o la bitumatura degli stessi nelle zone interessate al movimento dei mezzi pesanti;
  - Piantumazione perimetrale con specie arboree sempreverdi ;
  - Copertura o inumidimento dei cumuli;
  - Trasporto di materiale polverulento con dispositivi chiusi;
  - Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti devono essere installati impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
    - o punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale caricatrici, attrezzature di trasporto;
    - o sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
    - o attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
    - o canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
    - o convogliatori aspiranti.
  - Se nella movimentazione dei materiali polverulenti non e' possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si deve mantenere, possibilmente in modo automatico, una adeguata altezza di caduta e deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che e' tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti.
  - Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da trasporto chiusi, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di abbattimento.
  - La copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri o dotata di sistemi di inumidimento .
  - Lo stoccaggio di materiali polverulenti potrà avvenire:
    - o in silos;
    - o realizzando una copertura della sommità e di tutti i lati del cumulo di materiali sfusi, incluse tutte le attrezzature ausiliarie;
    - o realizzando una copertura della superficie, per esempio utilizzando stuoie;
    - o su manti erbosi;
    - o costruendo terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere frangivento;
    - o umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo .
  - Le vie di accesso allo stabilimento e le aree all'interno dello stabilimento dove di solito si ha un flusso regolare di veicoli dovranno essere tenute pulite da materiali polverulenti.

Per quanto non indicato dovranno essere adottati i necessari accorgimenti previsti dalla Parte dell'allegato V degli allegati alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Nella Relazione Tecnica e nelle planimetrie dello stabilimento dovranno essere indicati e descritti tutti i sistemi adottati al fine di ridurre le emissioni diffuse.

Nel caso di impossibilità di incapsulamento dei macchinari utilizzati nella produzione e manipolazione di materiali polverulenti, dovrà essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 nella quale il gestore dimostri e motivi l'eventuale impossibilità tecnica. L'autorità competente ai sensi dell'art. 270 del D.Lgs. 152/2006 verifica se le emissioni son tecnicamente convogliabili sulla base delle M.T.D. e ne può disporre la captazione e il convogliamento.



- 9) I sistemi di abbattimento installati nello stabilimento dovranno essere sottoposti a manutenzione secondo le modalità e le tempistiche riportate nella scheda tecnica di manutenzione del costruttore.
- 10) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione in Tabella 1) o stabiliti nelle schede A1 (Impianti per la frantumazione inerti) o A2 (Impianti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato) o A3 (Impianti per la produzione di conglomerati bituminosi) o A4 (Attività di cava) o del rispetto delle prescrizioni generali di cui sopra, comporterà la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli stessi.
- 11) I punti di emissioni soggetti al controllo dovranno essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per il campionamento degli affluenti.  
Dovrà essere assicurata la presenza di idonea struttura d'accesso al punto di prelievo, predisposta secondo le vigenti norme di sicurezza.
- 12) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dovrà essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione dovrà essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.  
I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 m da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.  
Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta della Ditta, essere concessa dal Comune.
- 13) Dovrà essere adottato un apposito registro di marcia dello stabilimento, con pagine numerate e firmate dal gestore dello stabilimento, per l'annotazione di quanto sotto specificato, e che dovrà essere reso disponibile a richiesta degli Organi di Controllo:
- l'inizio e la fine dell'attività giornaliera;
  - interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
  - guasti accidentali nonché le interruzioni dell'impianto produttivo;
  - la data, l'orario e i risultati dei controlli alle emissioni nonché le caratteristiche di marcia dell'impianto nel corso dei prelievi (autocontrolli di cui al p.to 3).
- 14) La presente autorizzazione di carattere generale non può essere adottata in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d.lgs. n. 152/2006, nonché nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61. Tale provvedimento non può essere altresì adottato per gli impianti destinati alla difesa nazionale, né alle emissioni provenienti da sfianti e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.
- 15) Sono fatti salvi ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, di competenza di altri Enti alla normativa vigente.
- 16) Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale ed in particolare alle disposizioni previste nel citato d.lgs. 152/2006.

## PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

### SCHEDA A1- Stabilimenti per la frantumazione inerti.

- 1) lo stabilimento di frantumazione inerti è autorizzato a svolgere le fasi di: frantumazione, vagliatura, classificazione, carico automezzi, stoccaggio e movimentazione dei materiali lapidei impiegati nel processo produttivo.
- 2) I sistemi per l'abbattimento delle polveri dovranno essere dimensionati facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non superiori a quelli indicati nella Tabella 1 dell'allegato A .  
In ogni caso valori limite inferiori potranno essere stabiliti dalla Provincia per attività svolte in zone particolarmente esposte a fenomeni di inquinamento o di particolare pregio paesaggistico - ambientale.

### SCHEDA A2- Stabilimenti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato.

- 1) lo stabilimento di produzione di calcestruzzo preconfezionato o betonaggio è autorizzato a svolgere le fasi di: stoccaggio dei materiali inerti e del cemento, selezionatura, pesatura e movimentazione dei materiali impiegati nel processo produttivo, dosaggio acqua e miscelazione, carico autobetoniere.
- 2) I silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri.
- 3) L'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei materiali deve essere convogliata in un sistema per l'abbattimento delle polveri.
- 4) I sistemi per l'abbattimento delle polveri dovranno essere dimensionati facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non superiori a quelli indicati nella Tabella 1 dell'allegato A. In ogni caso valori limite inferiori potranno essere stabiliti dalla Provincia per attività svolte in zone particolarmente esposte a fenomeni di inquinamento o di particolare pregio paesaggistico-ambientale.

### SCHEDA A3- Stabilimenti per la produzione di conglomerati bituminosi.

- 1) lo stabilimento di produzione di conglomerati bituminosi è autorizzato a svolgere le fasi di: stoccaggio, selezionatura, pesatura e movimentazione dei materiali inerti; stoccaggio bitume, essiccazione inerti, mescolazione inerti con bitume; stoccaggio conglomerati bituminosi e carico automezzi.
- 2) Le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni in atmosfera, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento.
- 3) I silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema per l'abbattimento delle polveri .
- 4) Gli effluenti provenienti dalle fasi di essiccazione inerti e miscela bitume dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento.
- 5) L'esercizio e la manutenzione degli stabilimenti dovranno essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati, che rappresentano la massima concentrazione di sostanza che può essere emessa in atmosfera:

PROVENIENZA	INQUINANTE	LIMITI EMISSIONE
		mg/Nmc <sup>3</sup> tenore volumetrico di O <sub>2</sub> nell'effluente gassoso del 17 %
Essiccazione inerti, miscelazione con bitumi Combustibili individuati nella sez. I parte I allegato X alla parte V D.lgs. 152/2006	Polveri totali, dall'essiccatore a tamburo e dal miscelatore	20
	SO <sub>x</sub> (come SO <sub>2</sub> )	1700
	C.O.T.	50

- 6) I generatori di calore utilizzati per il riscaldamento del bitume stoccato possono essere alimentati esclusivamente GPL o metano o gasolio, e dovranno rispettare i sotto elencati limiti di emissione:

Tipo di combustibile	INQUINANTE	Fattore di emissione g/Mwh
GPL o metano	Polveri totali	5
	NOx (come NO2)	250
Gasolio	Polveri totali	25
	NOx (come NO2)	250
	SOx (come SO2)	500

Il combustibile utilizzato dovrà essere conforme a quanto disposto dall'allegato X, parte V del D.Lgs. n. 152/06

Il D.Lgs 152/06 prevede che non siano sottoposti a regime autorizzatorio gli impianti termici le cui potenzialità siano inferiori a quelle indicate nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

- 7) Non è autorizzato in alcuna fase lavorativa l'utilizzo di oli usati o miscele oleose. Il gestore dovrà pertanto individuare per il forno di essiccazione un combustibile, conforme alla normativa vigente, che permetta il rispetto dei limiti fissati. Di tale combustibile il gestore dello stabilimento dovrà conservare le fatture di acquisto per almeno 2 anni.
- 8) Il gestore dovrà effettuare, per ciascun punto di emissione attivato, due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati ai p.ti 5 e 6, nonché della portata e del tenore di ossigeno negli effluenti.
- 9) Il gestore potrà ritenersi esentato dall'effettuazione degli autocontrolli di cui sopra, relativamente ai parametri del p.to 6, qualora la potenzialità termica dei generatori di calore risultasse non superiore a quella indicata nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006
- 10) Nel compilare il "Quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera", da inserire nella relazione tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione a carattere generale, dovranno essere indicate le caratteristiche di tutti i punti di emissione presenti (compresi sfiati di serbatoi, di gruppi elettrogeni, di sicurezza), con l'attribuzione ai medesimi della dicitura progressiva E1, E2, etc.

#### **SCHEDA A4- ATTIVITÀ DI CAVA.**

Non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera l'attività di cava che si svolge per un numero di giorni lavorativi complessivi inferiore a 30 in un anno.

Qualora nello stabilimento fossero previste altre attività rientranti tra quelle in deroga dovranno essere presentate anche le apposite istanze e gli specifici allegati tecnici;

1. Le seguenti prescrizioni si intendono a integrazione di quelle generali riportate nella scheda A) "PRESCRIZIONI GENERALI";
2. emissioni diffuse:
  - 2.1. la movimentazione e lo scarico dei materiali, effettuati durante le varie fasi autorizzate, deve avvenire senza produzione di polveri diffuse;
  - 2.2 gli sfiati dei silos, se presenti, devono essere captate prima dello scarico in atmosfera e convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento qualora necessario per il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1. I sistemi di abbattimento devono soddisfare le migliori tecnologie disponibili e rispettare le norme tecniche di settore vigenti;
3. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento, tali da non assicurare il rispetto del valore limite di emissione di cui alla Tabella 1, comporterà la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli stessi;
4. gli autocontrolli dovranno essere effettuati solo se esistono i silos di cui al punto 2.2;
5. il gestore deve, provvedere all'umidificazione della parte dei cumuli, onde evitare il trascinarsi dei materiali fini da parte del vento;

6. le zone dei piazzali non pavimentati interessate dai flussi di mezzi destinati alla ricezione di materie prime e trasporto del prodotto finito saranno dotate di apposito impianto di umidificazione che provvederà a ripristinare a intervalli regolari l'umidità del fondo, al fine di evitare la formazione di strati polverulenti;
7. nel caso di piazzali pavimentati, l'umidificazione potrà essere sostituita dalla pulizia regolare degli stessi con modalità idonea (ad es. motoscopa) con cadenza almeno settimanale. L'umidificazione o la pulizia dei piazzali si intendono sospese nei periodi di chiusura dello stabilimento. Le aree verdi, i parcheggi, le aree pertinenti ad attività ausiliarie di tipo tecnico/contabile, commerciale, le aree di rimessa e manutenzione dei mezzi e in genere le aree non interessate dai flussi principali di traffico legate alle operazioni carico e scarico delle materie prime/prodotti finiti sono da intendersi escluse dall'obbligo dell'umidificazione;
8. Sui mezzi di trasporto del minerale estratto, per evitare la dispersione di polvere dal carico devono essere installati degli idonei sistemi di copertura/telonatura, anche azionati elettricamente dall'autista del mezzo ;
9. Per il rinverdimento devono essere utilizzate specie tipiche della zona;
10. su ogni eventuale sfiato presente nello stabilimento dovrà essere apposta un'apposita targhetta inamovibile, riportante la numerazione dello stesso sfiato;
11. I sistemi per l'abbattimento delle polveri dovranno essere dimensionati facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili e mantenuti in modo tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali non superiori a quelli indicati nella Tabella 1 dell'allegato A. In ogni caso valori limite inferiori potranno essere stabiliti dalla Provincia per attività svolte in zone particolarmente esposte a fenomeni di inquinamento o di particolare pregio paesaggistico - ambientale

\* Resta comunque inteso il rispetto dei limiti per ogni singola classe individuata nelle tabelle dell'Allegato I, Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

**Nella relazione tecnica oltre le notizie richieste dal fac-simile andrà indicato:**

- a. descrizione del sito ( area su cui insiste la cava, ubicazione delle infrastrutture, etc etc);
- b. descrizione del metodo di coltivazione
- c. descrizione del ciclo produttivo;
- d. Individuazione delle sorgenti di polveri diffuse (nelle forme PTS, PM10 );
- e. stima delle emissioni secondo le Linee Guida redatte da ARPAT Toscana: "Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti";

Al fine di contenere le polveri diffuse in uscita dal cantiere minerario si dichiara:

- f. sono stati asfaltati alcuni tratti della viabilità interna  no  si ( indicare in planimetria quali tratti e la lunghezza)
- f.1.) è prevista la bagnatura dei percorsi non asfaltati tramite idoneo mezzo  no  si ( indicare in planimetria quali e la lunghezza)
- f.2.) è provvisto di sistema di nebulizzazione dell'acqua  no  si (indicare la portata, l'ubicazione in planimetria, dimensionamento nebulizzatori )
- f.3.) è stato installato un sistema automatico di lavaggio dei pneumatici dei mezzi pesanti in uscita dall'area  no  si
- f.4.) è dotato di un dispositivo a circuito chiuso per il recupero dell'acqua impiegata  no  si .
- f.5.) Sui mezzi di trasporto del prodotto estratto, per evitare la dispersione di polvere dal carico, sono stati installati degli idonei sistemi di copertura/telonatura, anche azionati elettricamente dall'autista del mezzo:  
 no  si.
- f.6.) Per il rinverdimento sono state utilizzate specie tipiche della zona (indicare la piantumazione in planimetria e le specie)
- g. indicare inoltre il luogo :

- g.1.) di lavoro ove si svolgono attività di coltivazione dei materiali;
- g.2.) ove sono situati gli impianti, i macchinari, gli apparecchi e gli utensili destinati alla coltivazione;
- g.3.) ove si svolge la prima lavorazione e la commercializzazione;
- g.4.) di ubicazione dei piazzali di lavorazione, stoccaggio e caricamento;
- g.5.) i depositi e gli accumuli dei materiali lavorati,
- g.6.) i fabbricati per ricovero e riparazione degli automezzi e delle macchine operatrici, i serbatoi, i locali ed i servizi;
- g.7.) le eventuali scariche degli scarti o sfridi di lavorazione e le vasche di decantazione dei fanghi di lavaggio.



DITTA/SOCIETÀ.....

Impianto situato a: COMUNE.....LOC. ....

Responsabile Tecnico: .....

Ciclo produttivo

Dovranno essere specificate:

- le fasi lavorative, con particolare riguardo agli impianti che danno luogo ad emissioni in atmosfera, con le indicazioni dei tempi di utilizzazione degli impianti ( in ore/giorno e giorni/anno);
- elenco delle materie prime impiegate in ogni fase del ciclo produttivo su base giornaliera ed annua;
- elenco dei prodotti finiti su base giornaliera e annua.
- Descrizione per quantità e qualità dei combustibili utilizzati durante l'anno

Emissioni in atmosfera

Dovranno essere indicati, con riferimento alle sopra indicate fasi lavorative, :

- Le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico.
- i punti di emissione presenti nell'impianto con la dicitura E1, E2 etc, e della quantità e qualità (stimate), secondo il quadro riassuntivo, specifico per tipo attività, secondo il seguente quadro riassuntivo:

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IMPIANTO:**

emissione	Sezione o diametro camino (m)	Altezza camino (m)	Temp. (°C)	Portata (Nmc/h)	Durata Emissione ore/giorno	Frequenza Emissione su 24 ore	Sostanza inquinante	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Flusso di massa (Kg/h)	Concentrazione mg/Nmc	VALORI LIMITE
											Concentraz. (mg/Nmc)
E1											
E2											
E3											
E4											

- (\*) A.U.V. = Abbattitore ad umido Venturi - A.D. = Adsorbitore - FT = Filtro a tessuto

Impianti di abbattimento

Dovranno essere riportate le caratteristiche tecnologiche e le specifiche tecniche degli eventuali impianti di abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera indicando modalità e frequenza delle manutenzioni e rendimento.

Centrali termiche

Nel caso siano presenti impianti termici, dovranno essere indicate la potenzialità (espressa in MW), il combustibile impiegato nonché il consumo orario.

Il tecnico  
(timbro e firma)

Il richiedente acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dai regolamenti vigenti in materia.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

il/la dichiarante \_\_\_\_\_  
(firma leggibile e per esteso)





**ALLEGATO 1)**

**FAC-SIMILE DA RICOPIARE SU CARTA INTESTATA**

**DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE**  
D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, art. 272 comma 2



Al SUAP del Comune  
di.....

Alla Provincia di \_\_\_\_\_

Al Dipartimento A.R.P.A.S.

**Oggetto:** Domanda di adesione all'autorizzazione in via generale ai sensi della Determinazione Dirigenziale n..... del ..... (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 272 comma 2, provenienti dall'attività di ( barrare il caso ):

- Produzione di calcestruzzo preconfezionato;
- Produzione di conglomerati bituminosi;
- Frantumazione inerti;
- Attività di cava;
- Produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.

Il sottoscritto ..... nato a ..... il .....  
residente in .....CAP..... via ..... n. ....  
in qualità di gestore dell'impresa .....  
con sede legale in .....CAP..... via ..... n. ....  
C.F./P.I.....

**CHIEDE**

di aderire all'autorizzazione in via generale di cui alla Det. Dirigenziale n..... del .....  
per l'attività di (1).....

esercitata nello stabilimento .....  
ubicato nel Comune di ..... località .....

Si impegna a rispettarne le prescrizioni e le indicazioni ivi contenute nonché i valori limite riportati negli allegati specifici per le attività dichiarate, acclusi alla succitata Determinazione.

A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti di cui all'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445,

**DICHIARA**

che la sopra citata istanza è relativa alla situazione di seguito contrassegnata:

- installare un nuovo impianto

- rinnovo dell'autorizzazione
- modificare l'impianto/ aggiornare l'impianto
- trasferire l'impianto
- regolarizzare l'attività esistente (senza autorizzazione)
- voltura dell'autorizzazione.

Data ..... / ..... / .....

Il legale rappresentante  
(timbro e firma)

1) indicare l'attività

**Il richiedente acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dai regolamenti vigenti in materia.**

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

il dichiarante \_\_\_\_\_  
(firma leggibile e per esteso)

Si riporta di seguito l'elenco della documentazione da allegare a seconda dei diversi interventi/attività da effettuare:

**installazione di un nuovo stabilimento**

1. la *Relazione Tecnica*, debitamente timbrata e firmata da tecnico abilitato, compilata secondo lo schema allegato 2);
2. la planimetria dell'impianto in scala adeguata e quotata, con l'indicazione degli impianti, dei reparti di produzione e dei punti di emissione numerati progressivamente (E1, E2,...) e le relative quote assolute di sbocco;
3. i prospetti quotati con evidenziati i camini relativi ai punti di emissione in atmosfera;

**rinnovo dell'autorizzazione**

- la documentazione necessaria, sulla falsa riga degli elaborati di cui ai punti 1, 2 e 3
- copia dell'autorizzazione da rinnovare;

**modifica/aggiornamento dello stabilimento**

- la documentazione necessaria, sulla falsa riga degli elaborati di cui ai punti 1, 2 e 3 per una chiara ed esaustiva comprensione delle modifiche da apportare;

**trasferimento dello stabilimento**

- la documentazione necessaria, sulla falsa riga degli elaborati di cui ai punti 1, 2 e 3 nonché una dichiarazione attestante l'ubicazione della nuova sede dell'attività;

**regolarizzazione dell'attività esistente sprovvista di autorizzazione**

- la documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 nonché una dichiarazione del gestore, resa in forma di autocertificazione, attestante la data in cui l'attività ha avuto inizio;

**volturazione dell'autorizzazione**

- copia dell'atto notarile o altra documentazione comprovante la volturazione dell'attività.

